

***S.S. Lazio S.p.A.***



**CODICE DI COMPORTAMENTO**

***In materia di Internal Dealing***

## **INDICE**

Premesse	Pag.	3
1. Persone Rilevanti		4
2. Informazioni dovute dalle Persone Rilevanti alla S.S. LAZIO		4
3. Termini e modalità obblighi di comportamento ed informativi		5
4. Obblighi della S.S. LAZIO: comunicazioni delle Operazioni al mercato		5
5. Referente		6
6. Blackout period		6
7. Responsabilità		7
8. Adozione del Codice		7
9. Entrata in vigore		7
10. Modifiche ed integrazioni		8

*Allegato 1 – Filing Model*

*Allegato 2 – Dichiarazione di accettazione e presa conoscenza del Codice e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2006*

## **Premesse**

Il Consiglio di Sorveglianza della S.S. LAZIO S.p.A. (qui di seguito brevemente “S.S. LAZIO”) ha emanato, in ottemperanza a quanto disposto dagli artt. 2.6.3, 2.6.4, 2.6.4 bis del “Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.” il seguente Codice di comportamento in tema di Internal Dealing (qui di seguito brevemente il “Codice”), diretto a disciplinare, con efficacia cogente, gli obblighi di comportamento, di informativa, nonché di comunicazione nei confronti del mercato, inerenti alle Operazioni effettuate per conto proprio dalle Persone Rilevanti (art. 1) sugli strumenti finanziari (art. 2) emessi dalla S.S. LAZIO o da sue controllate.

L’osservanza delle disposizioni sancite dal presente Codice non esonera le Persone Rilevanti dall’obbligo di rispettare le altre norme di legge e Regolamenti vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni previste dagli articoli 180 e ss. del D.Lgs. n. 58/1998, in tema di abuso di informazioni privilegiate.

Il presente Codice ha la finalità di dare trasparenza all’operatività compiuta dalle Persone Rilevanti, informando il mercato e gli investitori delle operazioni effettuate per conto proprio sugli strumenti finanziari emessi dalla S.S. LAZIO o da sue controllate.

## **ARTICOLO 1**

### **PERSONE RILEVANTI**

**1.1)** Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2.6.3 del "Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A.", per Persone Rilevanti della S.S. LAZIO, ai fini del presente Codice, si intendono:

- i componenti il Consiglio di gestione, i componenti del Consiglio di Sorveglianza, i Dirigenti della S.S. LAZIO;
- il Responsabile Tecnico, l'Allenatore in Seconda della Prima Squadra della S.S. LAZIO, il Direttore Sportivo e il Segretario Generale;
- gli Amministratori e i Sindaci delle Società controllate dalla S.S. LAZIO;
- le persone, fisiche e/o giuridiche, iscritte nel Registro delle persone aventi accesso alle informazioni privilegiate istituito ai sensi dell'art. 115-bis del D.Lgs. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

**1.2)** Le Persone Rilevanti, di cui al precedente art. 1.1, in virtù dell'incarico ricoperto, hanno accesso ad informazioni su fatti tali da determinare variazioni significative nelle prospettive economiche, finanziarie e patrimoniali della S.S. LAZIO e del suo Gruppo, idonee, se rese pubbliche, ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari quotati emessi dalla S.S. LAZIO, o dalle sue controllate.

## **ARTICOLO 2**

### **INFORMAZIONI DOVUTE DALLE PERSONE RILEVANTI ALLA S.S. LAZIO**

**2.1)** Le Persone Rilevanti comunicano al Referente (art. 5) della S.S. LAZIO, secondo le modalità e la tempistica di cui al successivo art. 3 del presente Codice, le operazioni a qualsiasi titolo compiute, per conto proprio, (qui di seguito brevemente le "Operazioni"), aventi ad oggetto:

- a) strumenti finanziari quotati emessi dalla S.S. LAZIO o da sue controllate, escluse le obbligazioni non convertibili;
- b) strumenti finanziari, anche non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, o acquistare, o vendere gli strumenti di cui alla precedente lettera a);
- c) strumenti finanziari derivati, nonché covered warrant, aventi come attività sottostante gli strumenti finanziari di cui alla precedente lettera a), anche quanto l'esercizio avvenga attraverso il pagamento di un differenziale in contanti;

d) esercizio di diritti di opzione e di stock options su strumenti finanziari di cui alla lettera a).

Per gli strumenti finanziari derivati, i covered warrant o i warrant, il controvalore nozionale è calcolato come il prodotto fra il numero di azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante, rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

**2.2)** Ai fini di quanto stabilito al precedente art. 2.1:

a) si tiene conto delle operazioni compiute da ciascuna Persona Rilevante, dal coniuge non legalmente separato, dai figli minori, o fatta compiere da persone interposte, fiduciari o società controllate;

b) non si tiene conto delle operazioni di prestito titoli, nell'ipotesi in cui la Persona Rilevante o gli altri soggetti di cui alla precedente lettera a), assumano la posizione del prestatore, nonché della costituzione di diritti di pegno o di usufrutto;

c) non si tiene conto delle operazioni il cui ammontare, anche cumulato, sia inferiore all'importo di 30.000 (trentamila) euro, per ciascuna Persona Rilevante;

d) non si tiene conto delle operazioni compiute, anche per interposta persona o tramite fiduciari, fra i soggetti di cui alla precedente lettera a);

e) non si tiene conto delle operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, laddove il cliente rinunci espressamente ed irrevocabilmente alla facoltà di impartire istruzioni.

### **ARTICOLO 3**

#### **TERMINI E MODALITÀ OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO ED INFORMATIVI**

**3.1)** La Persona Rilevante deve comunicare al Referente del Codice, entro il quinto giorno di Borsa aperta successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare (qui di seguito brevemente il "Periodo di riferimento"), le Operazioni indicate all'art. 2 compiute in ciascun Periodo di riferimento, il cui ammontare, anche cumulato, sia uguale o superiore a 30.000 (trentamila) euro per Persona Rilevante.

**3.2)** In deroga ai termini temporali previsti al precedente art. 3.1, la Persona Rilevante deve inoltre comunicare al Referente, senza indugio e, comunque, entro il giorno nel quale le stesse sono state effettuate, le operazioni di ammontare significativo (qui di seguito brevemente le "Operazioni significative") intendendosi per tale, ai fini del presente Codice, ogni operazione il cui ammontare, anche cumulato con le altre operazioni compiute nel Periodo di riferimento e non precedentemente cumulate, sia superiore a 150.000 (centocinquantamila) euro per Persona Rilevante.

**3.3)** Le comunicazioni di cui ai precedenti artt. 3.1 e 3.2 devono essere consegnate personalmente da ciascuna Persona Rilevante al

Referente, ovvero tramite raccomandata, anticipata a mezzo fax o per e-mail, sempre al Referente.

**3.4)** In relazione alle Operazioni effettuate, ciascuna Persona Rilevante deve fornire alla S.S. LAZIO le informazioni così come contenute nel Filing Model, predisposto da Borsa Italiana, di cui all'Allegato 1 del presente Codice.

**3.5)** La comunicazione alla S.S. LAZIO non è dovuta in caso di mancata effettuazione di operazioni e nel caso in cui l'ammontare delle operazioni effettuate non raggiunga il limite di cui al precedente art. 3.1

#### **ARTICOLO 4**

##### **OBBLIGHI DELLA S.S. LAZIO: COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI AL MERCATO**

**4.1)** Il Referente rende noto al mercato le informazioni comunicate dalle Persone Rilevanti entro il decimo giorno di Borsa aperta successivo a ciascun Periodo di riferimento, mediante l'invio di apposita comunicazione a Borsa Italiana s.p.a., secondo le modalità previste nel "Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A." e delle relative Istruzioni.

**4.2)** In deroga ai termini di cui al precedente art. 4.1, il Referente rende noto al mercato, senza indugio, le Operazioni Significative, di cui all'art. 3.2. del Codice, secondo le medesime modalità indicate nel precedente comma. La comunicazione al mercato non è dovuta in caso di mancata effettuazione di operazioni e nel caso in cui l'ammontare delle operazioni compiute da ciascuna Persona Rilevante non raggiunga i limiti sopra indicati.

#### **ARTICOLO 5**

##### **REFERENTE**

**5.1)** Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni compiute dalle Persone Rilevanti (qui brevemente "Referente") è l'Investor Relation Manager.

**5.2)** Le comunicazioni dovranno essere fornite da parte di ciascuna Persona Rilevante nei termini e con le modalità di cui al precedente art. 3.

## **ARTICOLO 6**

### **BLACKOUT PERIOD**

**6.1)** I componenti del Consiglio di Gestione ed i Dirigenti possono effettuare le Operazioni soltanto dal giorno successivo alla diffusione dei dati economico-finanziari di ciascun Periodo di Riferimento e fino al trentesimo ed al sessantesimo giorno successivo, rispettivamente, alla chiusura del Trimestre, del Semestre e dell'Esercizio Annuale.

**6.2)** I componenti del Consiglio di Sorveglianza della S.S. LAZIO, nonché gli Amministratori ed i Sindaci Effettivi delle società controllate, si astengono dal compimento delle Operazioni dal giorno della convocazione della riunione consiliare chiamata ad approvare i dati economico-finanziari del Periodo di Riferimento, relativi a ciascun Trimestre, ovvero al Semestre, o all'Esercizio annuale - in caso di esonero della pubblicazione, rispettivamente, della seconda e della quarta trimestrale - o dall'eventuale momento della conoscenza degli stessi, se anteriore, fino al giorno successivo alla loro diffusione.

**6.3)** I componenti del Consiglio di Gestione, i Dirigenti, il Responsabile Tecnico e l'Allenatore in seconda della prima squadra si astengono dal compimento delle operazioni nel periodo della cosiddetta "campagna trasferimento calciatori".

**6.4)** Il Consiglio di Gestione della S.S. LAZIO si riserva la facoltà, per ragioni contingenti o eccezionali, di vietare o limitare il compimento, da parte di tutte o alcune delle Persone Rilevanti, delle Operazioni oggetto di comunicazione ai sensi del presente Codice.

## **ARTICOLO 7**

### **RESPONSABILITÀ**

**7.1)** Il Referente non è responsabile del mancato adempimento agli obblighi di informativa al mercato posti a carico della S.S. LAZIO, derivante dalla omessa o ritardata comunicazione da parte delle Persone Rilevanti.

**7.2)** Fatta salva la possibilità per la S.S. LAZIO di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Codice, l'inosservanza da parte delle Persone Rilevanti delle regole indicate nello stesso comporterà, tenuto conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva:

- per i soggetti che sono dipendenti della S.S. LAZIO o di sue controllate l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste dalla vigente normativa e C.C.N.L. vigente;

- per i soggetti che sono collaboratori, la risoluzione, anche senza preavviso, del rapporto;
- per gli Amministratori delle controllate e per i componenti del Consiglio di Sorveglianza, il Consiglio di Gestione si riserva la facoltà di proporre alla successiva assemblea competente la revoca per giusta causa del Consigliere inadempiente; se è inadempiente il componente del Consiglio di Gestione, la proposta di revoca per giusta causa sarà formulata alla prima riunione del Consiglio di Sorveglianza.

## **ARTICOLO 8**

### **ADOZIONE DEL CODICE**

**8.1)** La S.S. LAZIO fornisce tempestiva comunicazione al mercato, mediante apposito comunicato stampa, dell'adozione del presente Codice, della tempistica prevista, nonché delle limitazioni al compimento di operazioni in determinati periodi dell'anno; contestualmente, la S.S. LAZIO trasmette la copia del Codice alla Borsa Italiana.

**8.2)** Il presente Codice viene portato a conoscenza delle Persone Rilevanti e da questi espressamente accettato, mediante sottoscrizione del modulo allegato sub 2.

## **ARTICOLO 9**

### **ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Codice viene adottato con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza in data 19 settembre 2006.

## **ARTICOLO 10**

### **SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

Le disposizioni di cui al presente Codice potranno essere aggiornate ed integrate in forma scritta con deliberazione del Consiglio di Sorveglianza, sulla base dell'esperienza applicativa e della migliore prassi di mercato che verrà a maturare in materia.





<b>Sub- TOTALE (A)</b> – indicare il controvalore complessivo delle operazioni elencati nel modulo												
<b>Comunicazioni di cui all'art. 2, comma 1 lettera b) e c), del Codice di comportamento sull'Internal dealing</b>												
Data	Operazioni (5)	Strumento Finanziario (6)	Categorie (7)	Codice ISIN	Strumento finanziario sottostante (8)	Investimento/Disinvestimento effettivo			Investimento/Disinvestimento potenziale (nozionale) (9)			Condizioni (10)
						Q.tà	Prezzo	Controvalore	Q.tà	Prezzo	Controvalore	

<b>Sub- TOTALE (B)</b> – indicare il controvalore complessivo delle operazioni riportati nel modulo, calcolato utilizzando il controvalore nozionale												
<b>TOTALE (A) + (B)</b>												

\*\* Eventuali comunicazioni riguardanti operazioni di ammontare significativo (cfr. Art. 3, comma 2, del Codice di comportamento) e precedentemente dichiarate non devono essere riportate nella comunicazione trimestrale di periodo.

Data \_\_\_\_\_

In fede \_\_\_\_\_

(firma)

1. Per dichiarante si intende la singola Persona rilevante, come definita dall'art. 1 del Codice di comportamento

2. Indicare la tipologia di operazione:

A = acquisto

V = vendita

S = sottoscrizione

E = esercizio di diritto di opzione

SO = esercizio di stock options

O = altro, in tale caso specificare

3. Indicare lo strumento finanziario oggetto dell'operazione.

AZO = azioni ordinarie

AZP = azioni privilegiate

AZR = azioni di risparmio

OBCV = obbligazioni convertibili

O = altro, in tal caso specificare lo strumento

Nel caso di operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari di società controllate indicare la denominazione della Società.

*Allegato 2*

**Dichiarazione di accettazione e presa conoscenza del Codice e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2006**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_,

**D I C H I A R A**

- di aver preso atto che la S.S. Lazio s.p.a. con delibera del Consiglio di Sorveglianza del 19 settembre 2006, ha adottato, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 2.6.3, 2.6.4 e 2.6.4 bis del “Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A.” il Codice di comportamento sull’Internal Dealing;
- di aver preso atto di essere stato incluso nel novero delle “Persone Rilevanti” ai sensi del Codice di comportamento sull’Internal Dealing di S.S. Lazio S.p.A.;
- di aver preso atto che il Codice di comportamento è dotato di “efficacia cogente” ed è vincolante per le Persone Rilevanti;
- di aver ricevuto copia del predetto Codice di comportamento e di accettarne i contenuti;
- di essere consapevole delle responsabilità e degli obblighi imposti con riferimento alle Operazioni oggetto del Codice di comportamento.

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e sue successive modificazioni ed integrazioni il sottoscritto presta specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti in applicazione del Codice di comportamento sull’Internal Dealing di S.S. Lazio S.p.A. al solo fine di adempiere alla normativa regolamentare emanata dalla Borsa Italiana S.p.A..

Data, \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(firma)